

STATUTO**ART. 1) DENOMINAZIONE**

La società è denominata "CASA69 S.R.L.".

ART. 2) SEDE SOCIALE

La società ha sede in Bergamo.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie, unità locali operative (ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune suindicato.

Spetta ai soci decidere il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello indicato.

ART. 3) OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto principale la compravendita di immobili, anche attraverso la partecipazione ad aste, l'acquisto di quote di partecipazioni di società immobiliari e operazioni connesse.

La società, in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi, potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre imprese, società, consorzi, costituite o da costituirsi.

La società potrà richiedere finanziamenti anche a terzi. Sono espressamente escluse:

- le attività riservate agli iscritti in albi professionali;
- la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi del T.U. 385/93, e ogni altra attività comunque riservata in via esclusiva ai soggetti previsti dal richiamato T.U. 385/93 e successive modifiche.

ART. 4) DURATA

La durata della Società è stabilita sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento a sensi di legge o di statuto.

ART. 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIA DELLE QUOTE

Il capitale sociale ammonta a Euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero).

Le partecipazioni dei soci possono essere anche determinate in misura non proporzionale ai conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

È consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso a norma dell'art. 2466 c.c.

Salvo l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter del cod. civ., il capitale sociale potrà essere aumentato dall'assemblea dei Soci anche con esclusione del diritto di sottoscrizione ai soci; in tal caso spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del cod. civ.

Il capitale sociale, in deroga all'art. 2468 comma 2 e 3 c.c. e ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 179/2012 convertito con Legge 221/2012, nei limiti imposti dalla legge, può essere suddiviso in quote di categorie diverse ("A" e "B").

Le quote di categoria "A" (quote ordinarie) attribuiscono ai titolari il diritto di votare, sia in assemblea ordinaria che straordinaria, su tutti gli argomenti. Le quote di categoria "B" attribuiscono i medesimi diritti patrimoniali dei titolari di quote di categoria "A" e il diritto di co-vendita.

I titolari di quote di categoria "B" non hanno diritti amministrativi e, dunque, non hanno diritto di voto nelle assemblee della società a eccezione del diritto di voto per il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci a norma dell'art. 2468,

quarto comma, C.C.

In sede di distribuzione di utili e/o di liquidazione tutte le categorie di quote hanno i medesimi diritti.

Le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di quote dovranno essere approvate dai soci della categoria interessata riuniti in un'assemblea speciale in analogia a quanto disposto in materia di S.p.A. dall'art. 2376 cod. civ.

Le quote non sono rappresentate da certificati.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Qualora ne sussistano i presupposti, la sottoscrizione di un aumento di capitale può avvenire altresì tramite l'utilizzo di portali di raccolta di capitali di rischio on-line, i quali dovranno necessariamente essere iscritti al registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio tenuto da CONSOB.

Dei patti parasociali deve essere data comunicazione alla società e pubblicazione sul sito internet della società.

In caso di comproprietà di una quota, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.

ART. 6) CONFERIMENTI

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

ART. 7) FINANZIAMENTI E TITOLI DI DEBITO

I soci potranno finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, senza necessità di rispettare la proporzionalità tra entità dell'apporto ed entità della partecipazione. Ove non consti per iscritto una diversa volontà, i finanziamenti effettuati dal socio si presumono infruttiferi.

La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., alle condizioni e ai limiti previsti dalla legge.

ART. 8) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte senza alcuna limitazione salve le limitazioni di cui appresso. E' previsto il diritto di prelazione solo per i soci di categoria "A" in caso di vendita di quote di categoria "A".

Nel caso in cui uno o più soci di categoria "A" vogliano cedere in tutto o in parte le loro quote di capitale, sia a soci che a terzi, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, i soci di categoria "A" hanno diritto di prelazione in proporzione alle rispettive quote.

A tal fine il socio di categoria "A", che intende in tutto o in parte cedere per atto tra vivi la sua partecipazione, deve comunicare la propria decisione a tutti i soci di categoria "A" iscritti nel Registro delle Imprese a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi risultante dal Registro delle Imprese o tramite PEC, indicando le generalità dell'acquirente, il prezzo richiesto e le modalità di vendita.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale comunicazione i soci di categoria "A" possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni possedute, comunicando al socio che intende alienare la loro decisione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ove taluno dei soci non intenda esercitare il diritto di prelazione, esso potrà essere esercitato pro quota dai soci che abbiano manifestato tale intenzione contestualmente all'esercizio del diritto di prelazione di relativa spettanza. Se il diritto di prelazione non sarà esercitato nei suddetti termini, con le prescritte modalità e sull'intera partecipazione offerta in vendita il socio proponente potrà cederla liberamente al soggetto indicato entro due mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

Ove il trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

L'inosservanza della presente disciplina determina l'inefficacia della cessione nei confronti della società.

Il diritto di prelazione spetta ai soci di categoria "A" anche per il trasferimento della nuda proprietà della partecipazione e per la costituzione di usufrutto; non spetta per la costituzione di pegno.

Nel caso di cessione a titolo gratuito, in mancanza di accordo tra le parti, il valore della partecipazione da cedere è determinato con le modalità di cui al successivo articolo 11.

La procedura prevista dal presente articolo non si applica ai trasferimenti a titolo gratuito a favore del coniuge o dei parenti in linea retta del socio cedente.

Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Il cedente e l'acquirente delle quote di categoria "B" comunicato entro 10 (dieci) giorni dalla cessione il prezzo di vendita all'organo amministrativo e autorizzano quest'ultimo a pubblicare informazione sul portale della società.

ART. 9) EQUITY CROWDFUNDING - DIRITTO DI CO-VENDITA

La società potrà procedere alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al "Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line", come di volta in volta modificato (il "Regolamento Consob").

Nel caso in cui uno o più soci intendano vendere a un terzo una partecipazione complessivamente superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale ovvero una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. (la "Partecipazione di Controllo"), i soci che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portali on line (esclusi eventuali successivi aventi causa) - diversi dagli investitori professionali e dalle altre categorie di investitori indicati nel Regolamento Consob - avranno il diritto di vendere al terzo le proprie partecipazioni (il "Diritto di Co-vendita"), secondo le modalità nel seguito descritte.

Il Diritto di Co-vendita sarà efficace per tre anni dalla conclusione dell'offerta effettuata mediante il portale on line.

I soci che intendano vendere la Partecipazione di Controllo dovranno darne comunicazione ai soci titolari del Diritto di Co-vendita, secondo le modalità e alle condizioni di seguito indicate.

Il terzo acquirente della Partecipazione di Controllo dovrà essere informato dai soci venditori in merito all'esistenza nello statuto sociale del Diritto di Co-vendita, affinché esso possa formulare, unitamente all'offerta di acquisto della Partecipazione di Controllo, un'identica offerta di acquisto al medesimo prezzo, scritta e irrevocabile, anche ai soci titolari del Diritto di Co-vendita. I soci venditori della Partecipazione di Controllo dovranno comunicare ai soci titolari del Diritto di Co-vendita, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, o messaggio di posta elettronica certificata, l'intenzione di cedere la Partecipazione di Controllo, insieme ad una copia scritta dell'offerta di acquisto irrevocabile delle altre partecipazioni formulata dal soggetto acquirente (la "Comunicazione per il Diritto di Co-vendita").

Ogni socio titolare del Diritto di Co-vendita dovrà comunicare la propria volontà di esercitare il Diritto di Co-vendita con lettera raccomandata consegnata alle poste o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione per il Diritto di Co-vendita.

Decorso inutilmente tale termine, i soci titolari del Diritto di Co-vendita saranno decaduti da tale diritto con riferimento alla vendita in questione.

I trasferimenti realizzati a seguito dall'esercizio del Diritto di Co-vendita, dovranno avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del Diritto di Co-vendita secondo le modalità indicate nell'offerta del terzo acquirente.

Nell'ipotesi in cui tale termine non venga rispettato, i soci che abbiano esercitato il Diritto di Co-vendita si intenderanno decaduti dal tale diritto e il terzo acquirente sarà libero di dar corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il terzo acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

ART. 10) OBBLIGO DI CO-VENDITA

Nel caso in cui i soci diversi dai soci titolari della "Partecipazione di Controllo", non intendano usufruire del diritto di co-vendita previsto dall'articolo che precede, e l'offerta di acquisto formulata dall'acquirente abbia ad oggetto tutte le quote di Categoria A e B come condizione di efficacia dell'offerta di acquisto, deve osservarsi la seguente disciplina. Tutti i soci diversi dai soci titolari della "Partecipazione di Controllo", titolari o meno del diritto di co-vendita, sono tenuti a cedere la loro partecipazione sociale all'offerente che abbia offerto irrevocabilmente per iscritto di acquistare l'intero capitale sociale della società, a un prezzo unitario identico a quello offerto dall'acquirente ai soci titolari della "Partecipazione di Controllo".

L'obbligo di co-vendita è espressamente attribuito anche ai soci che non sono titolari del diritto di co-vendita, e cioè le fondazioni bancarie, gli incubatori di start up innovative previsti dall'art. 25 del D.L. 179/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, gli investitori professionali privati di diritto, individuati nell'Allegato 3, punto I, del Regolamento CONSOB in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché gli investitori professionali pubblici di diritto previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ove il prezzo offerto dall'acquirente sia inferiore al valore che spetterebbe al socio dall'esercizio del diritto di recesso, il socio può esercitare il recesso, secondo la procedura prevista dal presente Statuto. In tale caso il termine per l'esercizio del recesso è il medesimo fissato per l'esecuzione dell'obbligo di co-vendita. Ove il processo di valutazione della partecipazione del socio recedente conduca a un valore inferiore rispetto a quello che il socio avrebbe ottenuto eseguendo l'obbligo di co-vendita, egli non potrà reclamare alcuna differenza o maggior valore, assumendosi il rischio inerente la valutazione prevista dal terzo comma dell'art. 2473 cod. civ. La vendita della quota dei soci diversi dai soci titolari della "Partecipazione di Controllo", in esecuzione dell'obbligo di co-vendita previsto dal presente articolo o, alternativamente, l'esercizio da parte degli stessi del diritto di recesso, dovranno avere luogo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui sarà cessato il periodo per l'esercizio del diritto di co-vendita, nel luogo ed all'orario fissati dall'acquirente. La società ed i suoi amministratori non daranno corso ad annotazioni di trasferimenti di partecipazioni sociali che abbiano avuto luogo in violazione del presente articolo.

Art. 11 - DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle decisioni relative a:

- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- proroga del termine di durata della società;
- fusione o scissione della società;

- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede all'estero;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, C.C.

Il diritto di recesso spetta inoltre ai soci aventi diritto di co-vendita in alternativa all'esercizio del diritto medesimo.

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo mediante posta elettronica certificata inviata all'indirizzo della società entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- è stato pubblicato sul portale o è venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese in cui è stato esercitato il diritto di recesso.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, C.C.

ART. 12) DIRITTO DI VOTO

I soci decidono sulle materie riservate o demandate alla loro competenza.

Hanno diritto di voto, in misura proporzionale alla partecipazione sociale posseduta, i soci iscritti nel Registro delle Imprese. In caso di sottoscrizione di quote di categorie diverse, hanno diritto di voto i soli soci titolari di quote di categoria "A".

Ogni socio potrà farsi rappresentare, anche da un non socio, da un amministratore o da un sindaco, se nominato, nei limiti imposti dalla legge. Non possono partecipare alle decisioni, tanto se adottate con il metodo assembleare quanto se assunte in base al metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi o i soci la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, quinto comma, c.c.

ART. 13) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti di legge, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare a condizione che:

- dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa;
- a ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere;
- sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta;
- sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori e ai soci in virtù dell'art. 2479, quarto comma, c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

ART. 14) ASSEMBLEA SOCI

Quando richiesto per legge o dallo statuto oppure quando ne facciano richiesta uno o più amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono assunte in forma assembleare. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche

fuori della sede sociale, purché in Italia, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, alternativamente in uno dei seguenti modi:

- lettera raccomandata spedita ai soci nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese;
- posta elettronica.

La convocazione dei soci di categoria "B" avverrà attraverso la pubblicazione sul sito della società almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per l'assemblea.

Nello stesso avviso potrà essere fissato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

È fatto salvo il disposto dell'art. 2479 bis ultimo comma.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Essa può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, quando sussistano i presupposti e nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci della Società dovranno essere adottate, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole dei Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le limitazioni di voto previste per le diverse categorie di quote.

ART. 15) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, o dall'amministratore designato nel caso di organo amministrativo pluripersonale non collegiale, ovvero, in caso di loro mancanza, impedimento o rinuncia, da altra persona designata dall'assemblea.

Il presidente è assistito da un segretario anche non socio e nei casi di legge o, ove lo ritenga opportuno, da un Notaio.

Per il verbale dell'assemblea si applica il disposto dell'art. 2375, primo comma, c.c.

ART. 16) ASSEMBLEA IN AUDIO E/O VIDEO CONFERENZA

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479 bis, ultimo comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 17) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Le decisioni dei soci, e le delibere assembleari, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, salve le limitazioni di voto previste per le diverse categorie di quote.

Restano comunque salve le disposizioni di legge inderogabili o dei presenti patti sociali che, per particolari decisioni o delibere, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART. 18) ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri;
- c) da due a cinque amministratori con poteri disgiunti o congiunti.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

ART. 19) DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato, e decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dai presenti patti.

I soci possono deliberare a favore degli amministratori il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un'indennità annuale in misura fissa, un work for equity, un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C.

ART. 20) AMMINISTRATORE UNICO

All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

ART. 21) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, a uno o più amministratori delegati, nonché a un comitato esecutivo.

Qualora non vi abbiano provveduto i Soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, anche attraverso la pubblicazione sul portale, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e l'organo di controllo, se

nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; siano rispettate le indicazioni di cui all'art. 16, lett. a), b), c) del presente statuto.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, a condizione che il Consiglio di Amministrazione sia formato da più di due membri. In caso contrario, la proposta si intenderà respinta. Delle deliberazioni si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, con l'osservanza, ove compatibili, dei criteri previsti dai presenti patti per le decisioni di soci in tale forma.

Il Consiglio che sia composto da due soli membri s'intende decaduto (con effetto dalla nomina del nuovo consiglio), quando non riesca a raggiungere la maggioranza in relazione alle deliberazioni di sua competenza e quando, nominato un Consigliere Delegato, vi sia disaccordo sulla revoca dello stesso. Nelle due ipotesi sopraindicate dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per deliberare la sostituzione dell'intero organo amministrativo.

ART. 22) AMMINISTRATORI CONGIUNTI O DISGIUNTI

In caso di nomina di più amministratori, senza formazione di un consiglio di amministrazione, a essi spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge. La decisione di nomina stabilisce se detti poteri spettano, in tutto o in parte, in via disgiunta, in via congiunta tra tutti o tra due o più amministratori, a maggioranza o in altro modo. Ove dalla decisione di nomina non risulti se il potere di compiere una determinata tipologia di atti spetta agli amministratori in via disgiunta, in via congiunta o in altro modo, si deve intendere che esso spetti a tutti gli amministratori in via congiunta.

ART. 23) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società, in giudizio e verso i terzi, anche per gli atti di amministrazione di competenza delle decisioni dei soci, spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Consiglieri Delegati, se nominati e nei limiti della delega, e, nel caso di nomina di più amministratori (congiunti o disgiunti), a questi ultimi, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono loro attribuiti i poteri di amministrazione. La rappresentanza della società, in giudizio e verso i terzi, spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 24) ORGANO DI CONTROLLO

La Società può nominare un organo di controllo e/o un revisore, ai sensi dell'art. 2477 C.C., scegliendo forma e attribuzioni.

Tale nomina è in ogni caso obbligatoria nei casi previsti dalla legge. All'organo di controllo, se consentito dalla legge, potrà essere attribuita anche la revisione legale dei conti.

ART. 25) PATTI PARASOCIALI

Al fine di dare esecuzione alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al Regolamento Consob, i soci aderenti a patti parasociali dovranno darne tempestiva comunicazione alla società e fornire all'organo

amministrativo una copia integrale di tali patti per la pubblicazione sul sito internet della società.

ART. 26) ESERCIZI - BILANCIO - UTILI

Gli esercizi si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci nella misura pattuita, salvo che l'Assemblea non disponga di destinarli a riserva.

L'assemblea potrà anche deliberare di assegnare una percentuale degli utili all'organo amministrativo.

Gli utili non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della Società e assegnati al fondo di riserva ordinaria.

ART. 27) SCIoglimento

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

ART. 28) CLAUSOLA ARBITRALE

Nei limiti di legge, e nel rispetto del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, qualunque controversia dovesse insorgere, tra i soci o tra la società e i soci, oppure promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbia a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta a un Collegio Arbitrale, composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale su richiesta della parte più diligente.

Il Collegio giudicherà in via rituale secondo diritto, con le modalità previste dal regolamento arbitrale nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Bergamo e il suo lodo sarà inappellabile e immediatamente esecutivo.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni del collegio arbitrale.

ART. 29) FORO COMPETENTE

Qualora non sia possibile procedere ad arbitrato, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra questi e la società avente a oggetto diritti, obblighi e rapporti derivanti dal contratto di società, nonché per le delibere degli organi amministrativi che vadano a incidere su tali diritti obblighi e rapporti, sarà competente in via esclusiva il Tribunale del luogo nel quale ha sede la Società per la risoluzione della controversia, salve inderogabili disposizioni di legge.

ART. 30) RINVIO

Per tutto quanto non contemplato espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di s.r.l..